

# *Informativa per la clientela*

**Informativa n. 34**  
del 20 settembre 2013

**Nuova detrazione IRPEF del 50% per  
l'acquisto di mobili ed elettrodomestici -  
Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate**

## INDICE

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Soggetti beneficiari</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Ambito oggettivo di applicazione</b> .....	<b>2</b>
3.1	<i>Mobili agevolabili</i> .....	2
3.2	<i>Elettrodomestici agevolabili</i> .....	3
3.3	<i>Periodo di acquisto dei beni</i> .....	3
3.4	<i>Spese accessorie</i> .....	3
<b>4</b>	<b>Destinazione dei mobili e degli elettrodomestici all'arredo dell'immobile oggetto di interventi edilizi</b> .....	<b>3</b>
4.1	<i>Interventi edilizi rilevanti</i> .....	3
4.1.1	Destinazione dei beni ad ambienti diversi da quelli oggetto dei lavori edilizi .....	4
4.1.2	Interventi sulle parti comuni condominiali.....	4
4.2	<i>Data di inizio dei lavori edilizi</i> .....	4
<b>5</b>	<b>Adempimenti per usufruire della detrazione</b> .....	<b>5</b>
5.1	<i>Modalità di pagamento</i> .....	5
5.2	<i>Conservazione della documentazione delle spese</i> .....	5
<b>6</b>	<b>Limite massimo di spesa</b> .....	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>Ripartizione della detrazione</b> .....	<b>6</b>

## 1 PREMESSA

L'art. 16 co. 2 del DL 4.6.2013 n. 63 ha introdotto una nuova **detrazione IRPEF del 50%** delle spese documentate per l'acquisto di **mobili** finalizzati all'arredo "*dell'immobile oggetto di ristrutturazione*", nel **limite** di spesa di **10.000,00 euro** (c.d. "*bonus arredamento*").

In sede di conversione nella L. 3.8.2013 n. 90, l'agevolazione in esame è stata **estesa** anche all'acquisto di determinati **elettrodomestici**.

### **Entrata in vigore**

Il DL 63/2013 è entrato in vigore il **6.6.2013** (giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *G.U.* 5.6.2013 n. 130).

La L. 90/2013 è entrata in vigore il 4.8.2013 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *G.U.* 3.8.2013 n. 181).

### **Chiarimenti ufficiali**

L'agevolazione in esame è stata oggetto di **importanti chiarimenti** da parte dell'Agenzia delle Entrate, contenuti nella circ. 18.9.2013 n. 29.

## 2 SOGGETTI BENEFICIARI

La nuova detrazione del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici interessa soltanto i soggetti che possono **beneficiare** della **detrazione IRPEF** "maggiorata" del **50%** per le spese sostenute:

- dal **26.6.2012 al 31.12.2013**;
- in relazione a determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Pertanto, **non** si può **usufruire** del "*bonus arredamento*":

- se non ricorrono le condizioni per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 50% relativa agli interventi edilizi (es. per mancato pagamento delle relative spese con bonifico);
- in relazione alle spese per interventi edilizi sostenute prima del 26.6.2012, per le quali spetta la detrazione IRPEF del 36%.

## 3 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

La nuova detrazione del 50% si applica in relazione agli acquisti di:

- **mobili**;
- **grandi elettrodomestici**.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per poter fruire della detrazione, i beni in esame devono essere **nuovi**.

### 3.1 MOBILI AGEVOLABILI

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, la nuova detrazione del 50% si **applica** in relazione agli acquisti di **mobili**, quali:

- letti e materassi;
- armadi, credenze, cassettiere e comodini;
- librerie e scrivanie;
- tavoli e sedie;
- divani e poltrone;
- apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile.

**Non** sono **agevolabili**, invece, gli acquisti di:

- porte;
- pavimentazioni (es. il *parquet*);
- tende e tendaggi;
- altri complementi di arredo.

### 3.2 ELETTRODOMESTICI AGEVOLABILI

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, la nuova detrazione del 50% si applica in relazione agli acquisti di **grandi elettrodomestici**:

- di **classe energetica** non inferiore alla “A+”, ovvero classe “A” per i forni, in relazione alle apparecchiature per le quali è **obbligatoria** l’etichetta energetica;
- oppure per i quali **non** sia ancora previsto l’**obbligo di etichetta energetica**.

Rientrano nei “grandi elettrodomestici”, ad esempio, **frigoriferi**, congelatori, **lavatrici**, asciugatrici, **lavastoviglie**, apparecchi di cottura, **stufe** elettriche, piastre riscaldanti elettriche, **forni** a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, **ventilatori** elettrici, apparecchi per il condizionamento.

### 3.3 PERIODO DI ACQUISTO DEI BENI

Per poter usufruire della detrazione, le **spese** per l’acquisto dei suddetti beni devono essere **sostenute** nel periodo:

- **dal 6.6.2013** (data di entrata in vigore del DL 63/2013), anche in relazione agli acquisti di elettrodomestici, ancorché introdotti in sede di conversione;
- **al 31.12.2013** (analogamente alle spese per lavori edilizi che danno diritto alla detrazione IRPEF del 50%).

### 3.4 SPESE ACCESSORIE

Sono detraibili anche le **spese di trasporto** e di **montaggio** dei beni acquistati.

## 4 DESTINAZIONE DEI MOBILI E DEGLI ELETTRODOMESTICI ALL’ARREDO DELL’IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTI EDILIZI

Per poter beneficiare della nuova detrazione del 50%, i **mobili** e gli **elettrodomestici** acquistati devono essere “*finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione*”.

**Non** possono ottenere l’agevolazione, quindi, coloro che:

- rinnovano solo i mobili o gli elettrodomestici senza aver eseguito interventi di recupero edilizio;
- acquistano mobili o elettrodomestici per arredare un’abitazione di nuova costruzione.

### 4.1 INTERVENTI EDILIZI RILEVANTI

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il riferimento agli interventi di “ristrutturazione” non va inteso in senso letterale, come riferito solo agli interventi tecnicamente qualificabili come di ristrutturazione edilizia, ma è comunque necessario che i mobili e gli elettrodomestici acquistati siano destinati all’**arredo**, rispettivamente:

- di **unità immobiliari residenziali** oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo o manutenzione straordinaria;
- oppure delle **parti comuni di edificio residenziale**, oggetto di interventi anche di manutenzione ordinaria.

Il “*bonus arredamento*” è quindi **collegato** ai seguenti **interventi edilizi**, per i quali si usufruisce della specifica **detrazione IRPEF del 50%**:

- **manutenzione ordinaria** sulle **parti comuni** di edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.);

- **manutenzione straordinaria** su **single unità** immobiliari residenziali e sulle **parti comuni** di edificio residenziale;
- **restauro e risanamento conservativo** su **single unità** immobiliari residenziali e sulle **parti comuni** di edificio residenziale;
- **ristrutturazione edilizia** su **single unità** immobiliari residenziali e sulle **parti comuni** di edificio residenziale;
- interventi necessari alla **ricostruzione** o al **ripristino** dell'immobile danneggiato a seguito di **eventi calamitosi**, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti **interi fabbricati**, eseguiti **da imprese** di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva **alienazione** o assegnazione dell'immobile.

**Non** possono **usufruire** del “*bonus* arredamento”, quindi, coloro che beneficiano della detrazione IRPEF del 50% in relazione ad interventi diversi da quelli sopra elencati, ad esempio:

- acquisto di **box auto** pertinenziali;
- effettuazione, su singole unità immobiliari residenziali, di opere volte ad evitare gli infortuni domestici o di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, qualora non possano essere qualificate almeno come “manutenzione straordinaria”.

#### 4.1.1 Destinazione dei beni ad ambienti diversi da quelli oggetto dei lavori edilizi

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’acquisto di mobili o elettrodomestici è **agevolabile** anche se detti beni sono destinati all’arredo di un **ambiente diverso** da quelli oggetto di interventi edilizi (es. il rifacimento del bagno consente di detrarre l’acquisto di un nuovo frigorifero).

#### 4.1.2 Interventi sulle parti comuni condominiali

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’effettuazione degli interventi sulle **parti comuni condominiali**:

- consente di beneficiare del “*bonus* arredamento” in relazione ai mobili e agli elettrodomestici destinati alle **parti comuni**;
- **non consente** invece ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili ed elettrodomestici da destinare all’arredo della **propria unità immobiliare** fruendo della nuova detrazione.

## 4.2 DATA DI INIZIO DEI LAVORI EDILIZI

Secondo l’Agenzia delle Entrate:

- la data di **inizio** dei **lavori edilizi** deve essere **anteriore** a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (l’intervento edilizio, cui è collegato l’acquisto di mobili o elettrodomestici, può quindi anche essere iniziato o finito prima del 6.6.2013, a condizione che siano state sostenute spese dal 26.6.2012 detraibili al 50%);
- non è invece necessario che le **spese** di recupero edilizio siano sostenute prima di quelle per l’arredo.

La data di avvio dei lavori potrà essere **comprovata**:

- dalle eventuali **abilitazioni amministrative** o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
- dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale (ASL), qualora la stessa sia obbligatoria;
- ovvero da una **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445), qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi.

## 5 ADEMPIMENTI PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE

Per usufruire del “*bonus* arredamento” è inoltre necessario:

- utilizzare determinate modalità di pagamento per gli acquisti dei mobili e degli elettrodomestici e delle relative spese di trasporto e montaggio;
- conservare la prevista documentazione.

**Non** sono invece previste istanze da presentare, né comunicazioni preventive da effettuare.

### 5.1 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Con il comunicato stampa 4.7.2013 n. 100, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che, per beneficiare del “*bonus* arredamento”, i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante **bonifici bancari o postali**, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione.

Nei bonifici, pertanto, devono essere indicati:

- la **causale** del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
- il **codice fiscale del beneficiario** della detrazione;
- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Con la circ. 18.9.2013 n. 29, l’Agenzia delle Entrate ha però ammesso che, per fruire della detrazione, i pagamenti possono essere effettuati anche mediante **carte di credito** o di **debito**, in alternativa al bonifico.

In caso di utilizzo di carte di credito o carte di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di **utilizzo della carta** da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

### 5.2 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

È inoltre necessario **conservare**:

- le **fatture di acquisto**, con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;
- la **documentazione** attestante l’effettivo **pagamento** (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente).

## 6 LIMITE MASSIMO DI SPESA

L’ammontare complessivo della **spesa agevolabile** per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (e relative spese di trasporto e montaggio) non può essere superiore a **10.000,00 euro**.

Al riguardo, è stato chiarito che il limite di 10.000,00 euro è riferito:

- alla **singola unità immobiliare**, comprensiva delle pertinenze;
- oppure alla **parte comune** dell’edificio oggetto dei lavori edilizi.

Il “*bonus* arredamento” può quindi “**moltiplicarsi**” in caso di acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all’arredo di **più unità immobiliari** oggetto dei previsti interventi di recupero edilizio.

Pertanto, la detrazione dall’IRPEF lorda può arrivare fino a 5.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare o parti comuni condominiali.

In ogni caso, il limite di 10.000,00 euro **prescinde** dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

## 7 RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE

Anche la nuova detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici deve essere ripartita tra gli aventi diritto in **dieci quote annuali** di pari importo.

L'importo massimo di ciascuna rata annuale della detrazione è quindi pari a 500,00 euro, che può "moltiplicarsi" qualora il "*bonus* arredamento" venga usufruito in relazione a più unità immobiliari o parti comuni condominiali.

La detrazione spetta fino a **concorrenza** dell'**IRPEF lorda**; analogamente alle altre detrazioni d'imposta per oneri, pertanto, non è possibile "andare a credito".